



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 35 DEL 26/07/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
CAMPIGLIA MARITTIMA E SANTA MARIA A MONTE**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **26 (VENTISEI)** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:30** nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot. 13907 del 21/07/2023 .
Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa Manuela Del Grande.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	DEL GRANDE Manuela	Presente
2	LUCCHESI Maurizio	Presente
3	TROVATELLI Elena	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	FALORNI Laura	Presente
6	NIERI Romano	Presente
7	BONTA' Johann	Presente
8	NOVI Valentina	Presente
9	PANDOLFI Benedetta	Presente
10	VANNI Luca	Presente
11	BOSCHI Daniela	Presente
12	ARRIA Orazio	Presente
13	FARAONI Patrizia	Assente
14	PETRI Francesco	Assente
15	EUGENI Elisa	Assente
16	MACCANTI Elisabetta	Presente
17	PARRELLA Ilaria	Presente

Assiste il Dott. Meo Andrea , nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:Novi. Vanni .

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte

Preso atto dell'illustrazione del Sindaco, agli atti delle registrazioni della seduta consiliare:

RICHIAMATO l'art. 99 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone tra l'altro che il Segretario Comunale sia scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie;

RICHIAMATO l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale del citato Albo Nazionale, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

DATO atto che l'attuale Segretario comunale titolare della sede di segreteria di Campiglia Marittima è stato fino al 30 Giugno 2023 titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Campiglia Marittima e Poggio a Caiano;

CONSIDERATO che con Deliberazioni consiliari N.27/2023 e 38/2023 si è provveduto allo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria;

DATOATTO che a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte sono state richieste ed autorizzate dall'Albo dei Segretari comunali le reggenze per i mesi di Giugno e Luglio 2023;

PRESO ATTO della necessità di garantire la correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Santa Maria a Monte soprattutto in questa fase di avvio della nuova amministrazione comunale nonché la necessità di procedere alla predisposizione e all'aggiornamento di numerosi atti di programmazione e pianificazione per i quali si rende indispensabile la figura professionale del Segretario comunale;

CONSTATATA la scarsità di Segretari comunali e provinciali anche nella sezione regionale toscana con diverse sedi vacanti di segreteria ivi compresa quella di Santa Maria a Monte;

PRESO ATTO, anche a seguito delle interlocuzioni dei rispettivi Sindaci, della disponibilità del Comune di Campiglia Marittima ad accordarsi per il convenzionamento dell'ufficio di segreteria comunale garantendo comunque la presenza prevalente del Segretario presso la sede comunale, come da convenzione allegata e fatte salve eventuali necessità istituzionali e di carattere organizzativo dei Comuni convenzionati;

PRESO ATTO della disponibilità del Segretario comunale Dott. Andrea Meo a ricoprire l'incarico di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020 adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12 del D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 che definisce le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativa alle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

RILEVATO che l'art. 2 prevede che la nomina del segretario sia disposta dal Sindaco del Comune avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione;

DATO ATTO che il Comune di Campiglia Marittima è classificato in Classe 1B mentre il Comune di Santa Maria a Monte è classificato in Classe II;

VISTO l'allegato schema di convenzione, concordato tra i Sindaci dei Comuni di Campiglia Marittima e di Santa Maria a Monte;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima è in scadenza di mandato e che il turno per le prossime consultazioni elettorali amministrative è presumibilmente previsto per la primavera del 2024;

CONSIDERATO che la convenzione prevede che la stessa possa essere sciolta su richiesta di una delle parti;

CONSIDERATO che i due Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria si ispirano comunque alla leale collaborazione tra gli Enti e all'ottimizzazione dei servizi;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri Presenti: 14 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti e Parrella);

Consiglieri Favorevoli: 14 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti e Parrella);

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di convenzione tra i Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante ed essenziale.
2. Di trasmettere copia del presente atto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'interno – Direzione per le Autonomie e alla Sezione Regionale Toscana.

Il Consiglio, ravvisata l'urgenza di provvedere al fine di dare esecuzione alla convenzione di cui trattasi, delibera altresì con separata votazione in forma palese avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 14 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti e Parrella);

Consiglieri Favorevoli: 14 (Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Novi, Pandolfi, Vanni, Boschi, Arria, Maccanti e Parrella);

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Via Roma 5
57121 – CAMPIGLIA MARITTIMA

COMUNE DI S. MARIA A MONTE
P.za
59016 – S. MARIA A MONTE

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di Luglio,

TRA

Il Comune di Campiglia Marittima, legalmente rappresentato dalla Sindaca pro tempore Dott.ssa Alberta Ticcianti, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di Santa Maria a Monte, legalmente rappresentato dalla Sindaco pro tempore Manuela Del Grande, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 9, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che con delibera consiliare del Comune di Campiglia Marittima n.... del, è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

Che con delibera consiliare del Comune di Santa Maria a Monte n. del è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Campiglia Marittima, sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina è effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte;

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali. Si conviene che il Segretario già in servizio quale titolare del Comune di Campiglia Marittima, individuato nella persona del Dott. Andrea Meo, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte previo rilascio di nulla-osta da parte del competente Albo Nazionale; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Campiglia Marittima quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte, provvederà altresì:

- ad indicare al competente Albo dei Segretaria Comunali e Provinciali, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere alla sezione regionale del suddetto Albo il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n.21 (ventuno) ore presso il Comune di Campiglia Marittima e per n. 15 (quindici) ore presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione ordinaria del Segretario graverà in proporzione su ciascun comune.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale ed indicativamente salvo diversi accordi il lunedì, giovedì e venerdì a Campiglia Marittima ed il martedì e mercoledì a Santa Maria a Monte, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; l'articolazione dell'orario di lavoro sarà strutturata in modo flessibile (in relazione alle esigenze ed agli obiettivi di ogni singola struttura) da parte del Segretario, garantendo per ogni trimestre di competenza, il monte ore previsto per ogni Comune.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria ed almeno una volta l'anno.

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Al Segretario spetta il trattamento economico contrattuale vigente, l'indennità di funzione, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione mensile aggiuntiva attualmente stabilita nella misura del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1 da a) ad e), in godimento, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.5.2001 e dell'art 107 del CCNL sottoscritto il 17/12/2020, la retribuzione di risultato, i diritti di segreteria, la maggiorazione di posizione nonché quanto altro previsto dalle norme di legge e dai contratti di lavoro ivi compreso il rimborso spese per gli spostamenti in caso di variazione dei giorni concordati.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Campiglia Marittima, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Campiglia Marittima, salvo successiva eventuale ripartizione, le spese per corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni e per il cambio di sede di destinazione.

Il Comune di Campiglia Marittima, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Santa Maria a Monte.

Il Comune di Santa Maria a Monte dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 31 marzo dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

La seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

La terza entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentito preventivamente l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Regionale Toscana.

I diritti di Segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno liquidati da ogni singolo Comune semestralmente. Se del caso occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della *somma* percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Si da atto che attualmente e a normativa vigente, fatte salve eventuali pronunce giurisprudenziali, avendo il Comune di Campiglia personale dirigente, non spettano in detto Comune al Segretario gli eventuali diritti di rogito.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni 1 (uno) dal 1.8.2023 fino al 31.7.2024 con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

Ciascuno dei due Enti potrà risolvere anticipatamente la presente convenzione. La risoluzione anticipata avrà effetto entro due mesi dalla data di ricevimento, da parte dell'altro ente, della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata AR.

Art.8 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché dalle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La presente convenzione, firmata digitalmente dai Sindaci, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso Ministero degli Interni – Direzione centrale per le Autonomie e alla Sezione Regionale dell'Albo presso la Prefettura di Firenze, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

La Sindaca di Campiglia Marittima
Dott.ssa Alberta Ticciati

La Sindaca di Santa Maria a Monte
Sig.ra Manuela Del Grande



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

Proposta di deliberazione avente per oggetto

Oggetto: Convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Campiglia Marittima e Santa Maria a Monte

La sottoscritta, Rag. Simonetta Banti Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario e Politiche Comunitarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 e 2 comma del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del procedimento.

Santa Maria a Monte, 21/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Economico Finanziario e Politiche
Comunitarie
Rag. Simonetta Banti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sig. Manuela Del Grande

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Andrea Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Andrea Meo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 27/07/ 2023 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino a 11/08/2023 .

Santa Maria a Monte, 27/08/2023

L'incaricato della pubblicazione

f.to Dott.ssa Erika Biasci

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale.